

Regolamento per la concessione Del Bonus Idrico Integrativo

in applicazione dell'art.10.3 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del
Bonus sociale idrico integrativo

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni economiche integrative (da ora Bonus Sociale Idrico Integrativo) per le tariffe della fornitura del servizio idrico integrato a nuclei familiari che versano in condizioni socio/economiche disagiate, le cosiddette "utenze deboli".
2. I beneficiari del Bonus Sociale Idrico Integrativo di cui al comma 1 del presente articolo sono i nuclei familiari titolari di Utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia di utilizzo "domestico residente".
3. Il parametro di riferimento per accedere al Bonus Sociale Idrico Integrativo è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.109 del 31 marzo 1998, così come integrato e modificato successivamente.
4. Il limite massimo del Fondo Integrativo 2019, finalizzato al finanziamento del BONUS Sociale Idrico Integrativo, è di € 1.700.000 ovvero pari agli OPsocial 2019.
5. Si richiamano i seguenti provvedimenti: Allegato A della deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR ; Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus sociale idrico integrativo.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano del Bonus Sociale Idrico Integrativo

1. Hanno diritto a concorrere al Bonus Sociale Idrico Integrativo le Utenze dirette/indirette con reddito ISEE pari o inferiore a € 16.000,00, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.
2. Il requisito di cui al comma 1, può essere sostituito dalla verifica dei seguenti requisiti: utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Sociale Idrico, titolare di Carta Acquisti o di REI, al momento di scadenza del bando.
3. Fatti salvi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, le Utenze dirette sono ammesse al beneficio, a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l'agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza;
 - a. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - b. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
4. Fatti salvi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, le Utenze indirette sono ammesse al beneficio, laddove sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

Art. 3 - Modalità di richiesta del Bonus Sociale Idrico Integrativo da parte dell'Utente

1. Le richieste devono pervenire utilizzando i canali ufficiali della Società di cui al successivo articolo 10, predisponendole su apposito modulo.
2. Gli Utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Sociale Idrico sono ammessi automaticamente al Bonus Sociale Idrico Integrativo.

Art. 4 - Termini di presentazione delle istanze

1. L'istanza per le agevolazioni tariffarie deve essere presentata entro il 30 Giugno 2019, pena la mancata concessione o perdita del beneficio alle agevolazioni tariffarie.

Art. 5 - Controllo documentazione presentata e sanzioni

1. GAIA S.p.A. effettua controlli a campione delle istanze presentate dagli Utenti al fine di accertare la veridicità della documentazione consegnata e prevista all'art.3.
2. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di GAIA S.p.A. per una somma corrispondente all'agevolazione già erogata, oltre a mora, interessi legali e alla penale prevista all'art.54 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Art. 6 - Misura del Bonus Sociale Idrico Integrativo

1. La misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole Utenze aventi diritto, non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'Utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno diminuita dell'importo massimo del Bonus Sociale Idrico.
2. La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, di cui al precedente comma, ed al netto del Bonus Sociale Idrico, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza. Essa rappresenta la spesa di competenza dei consumi, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Tali consumi saranno stimati dal Gestore sulla base dei dati storici, qualora all'atto della determinazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo non sia stata effettuata una lettura che consenta di individuarli in maniera puntuale. La spesa correlata a tali consumi si compone della quota fissa Domestica Residente e del prodotto tra

Regolamento per la concessione Del Bonus Idrico Integrativo

in applicazione dell'art.10.3 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del
Bonus sociale idrico integrativo

- mc di consumo e tariffa Domestica Residente variabile applicata ai diversi scaglioni di consumo, come risultanti dalla fatturazione.
3. Qualora l'Utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure se l'utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore formulerà una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.
 4. Qualora l'Utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore formulerà una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.
 5. Nel caso di Utenza indiretta, il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda l'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza indiretta, circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e del suo avvenuto pagamento da parte del richiedente. Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno" per gli utenti indiretti.
 6. Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande, il Gestore non riesca ad erogare per intero il Fondo Integrativo disponibile lo stesso avrà la facoltà di erogare un importo maggiore agli Utenti che hanno presentato domanda nelle modalità stabilite dal Gestore e comunicate all'Autorità

Art. 7 - Verifica ed erogazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo e possibili integrazioni

1. Ai sensi dell'Art.3 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO, per l'anno 2018 su richiesta dei singoli Comuni o, per loro conto, del Gestore, l'AIT autorizza con decreto del Direttore Generale il Gestore GAIA Spa a sostituirsi ai singoli Comuni richiedenti nell'individuazione dei soggetti aventi diritto al BONUS Sociale Idrico Integrativo. Per l'anno 2018 il Bonus Sociale Idrico Integrativo viene gestito ed erogato direttamente dal Gestore sulla base del presente regolamento da esso predisposto e approvato da AIT con decreto del Direttore Generale, sentita la Conferenza Territoriale di riferimento.
2. Entro il 31 luglio 2019 il Gestore verificherà la congruità degli importi e comunicherà eventuali anomalie riscontrate, prima di considerare "erogabile" l'agevolazione stessa, redigendo conclusivamente un elenco degli aventi diritto.
3. Il Gestore provvederà all'erogazione del contributo accreditandolo nella prima bolletta utile o tramite altri mezzi di pagamento, laddove consentito, e comunque in conformità alle disposizioni contenute nelle Delibere ARERA n. 897/2017 e n. 227/18.
4. Al fine di definire "erogabile" ogni Bonus Sociale Idrico Integrativo il Gestore dovrà espletare le seguenti verifiche:
 - a. che l'importo complessivo assegnato in sede di rendicontazione non ecceda la disponibilità del Fondo Integrativo a disposizione, come stabilito nei Decreti dell'AIT;
 - b. che l'elenco di cui sopra
 - i. sia completo in ogni sua parte;
 - ii. contenga solo Utenze dirette o indirette a cui viene applicata la tariffa Domestica Residente;
 - iii. nel caso di Utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
 - iv. che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal Bonus Sociale Idrico, come indicata nel precedente articolo 6.
5. Nell'ambito e nei limiti della dotazione del Fondo Integrativo assegnato, il Gestore porterà in deduzione dalle bollette emesse, gli importi stabiliti per ciascun Utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal Fondo Integrativo stesso. In caso di beneficiari Utenze indirette l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'Utenza aggregata o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) all'Utente indiretto in funzione delle modalità territorialmente concordate tra Comuni, Gestori e Soggetti terzi (a titolo puramente esemplificativo: gli enti case popolari) e comunque in coerenza con le disposizioni di cui alle Delibere ARERA n. 897/2017 e n. 227/18.
6. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del Bonus Sociale Idrico Integrativo sarà modificata dal Gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il Bonus Integrativo in misura rapportata al periodo in cui l'Utenza è stata attiva.
 - b. Nel caso di voltura o subentro:
 - i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare l'intero Bonus Sociale Idrico Integrativo;
 - ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova Utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare l'intero Bonus Sociale Idrico Integrativo;
 - iii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova Utenza in una diversa area di gestione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il Bonus Sociale Idrico Integrativo in misura rapportata al periodo dell'anno corrispondente alla sua gestione.

Art. 8 – Continuità del Bonus Idrico Integrativo

Regolamento per la concessione Del Bonus Idrico Integrativo

in applicazione dell'art.10.3 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del
Bonus sociale idrico integrativo

1. All'utente che ha usufruito dell'agevolazione nel corso dell'anno 2018 sarà temporaneamente prorogato il beneficio anche per l'anno 2019, nella medesima misura ed a partire dalla prima bolletta utile.

Il beneficio erogato a titolo "provvisorio" dovrà essere confermato dall'Utente entro il 30 giugno come previsto dal presente Regolamento all'Art. 4.

2. Nel caso in cui l'Utente non presenti apposita domanda nei tempi e modi previsti dal presente Regolamento, decadrà dall'agevolazione e verrà applicato il conguaglio di quanto usufruito e non dovuto.

Art. 9 – Promozione e diffusione del Regolamento

1. GAIA S.p.A. provvede a dare comunicazione riguardo il presente Regolamento fra le informazioni contenute nelle bollette dei consumi emesse durante l'anno.
2. GAIA S.p.A. mette a disposizione adeguata documentazione per i Comuni e gli altri soggetti preposti alla certificazione ISEE.

Art. 10 – Finanziamento del Bonus Sociale Idrico Integrativo

1. Il Bonus Sociale Idrico Integrativo è finanziato attraverso un Fondo Integrativo finalizzato al finanziamento del Bonus Sociale Idrico Integrativo pari all'ammontare degli OPSocial previsti nelle determinazioni tariffarie approvate dall'AIT per il gestore GAIA Spa e comunque nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia tariffaria.
2. Le risorse massime sono fissate dall'Autorità Idrica Toscana, nella misura prevista all'art. 1.

Art. 11 – Rendicontazione ai Comuni

1. Fermo restando la validità di quanto disposto dal Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO e non diversamente stabilito nel presente Regolamento, la rendicontazione da trasmettere entro il 31 gennaio 2020 per l'anno 2019 di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento Regionale, dovrà essere trasmessa dal gestore GAIA Spa anche ai singoli Comuni del CT1.

Art.12 – Contatti utili

I canali di contatto di GAIA S.p.A. sono disponibili sul sito www.gaia-spa.it nella sezione contatti <https://www.gaia-spa.it/index.php/contatti>

Referenti GAIA S.p.A.:

Coordinatore: Chiara Ricci
chiara.ricci@gaia-spa.it

Responsabile Area Servizi Utenza: Nicola Bertoni
nicola.bertoni@gaia-spa.it